DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 5

Atti delle gestioni fuori bilancio

All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il termine di cui al comma 2 e' di sei mesi in relazione agli atti adottati nell'ambito delle gestioni fuori bilancio di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Fino al decorso di detto termine, tali atti conservano comunque la loro efficacia.".

Versione in vigore dal 29 aprile 1995, non più in vigore dal 29 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti-131-1995/art-5-atti-delle-gestioni-fuori-bilancio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it